

# Bilanci 2024: subito applicabili i nuovi limiti per l'abbreviato

La guida si occupa anche degli adempimenti degli Enti del Terzo settore

## Contabilità

Manuale [Unioncamere](#) per il deposito telematico al [Registro delle imprese](#)

### Franco Roscini Vitali

Conferma, seppure indiretta, che i nuovi limiti relativi al bilancio in forma abbreviata sono già utilizzabili per i bilanci relativi all'esercizio 2024. È quanto si evince dal Manuale operativo per il deposito telematico dei bilanci al [Registro delle imprese](#) per la campagna bilanci 2025 redatto da [Unioncamere](#).

Il Manuale, preliminarmente, rammenta che il decreto 139/2015 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva Ue 34/13 e di conseguenza si è dovuto tenere conto anche della definizione di Pmi in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese: pertanto, la tassonomia Xbrl ha subito i necessari adeguamenti.

Dopo questa premessa, sono citati i nuovi limiti relativi a ricavi e attivo dello stato patrimoniale per i bilanci abbreviati e per quelli delle micro-imprese, introdotti dal decreto 125/2024 in recepimento della direttiva 2775/23 in vigore dal 24 dicembre 2023: con riferimento alla decorrenza, la direttiva precisa che gli Stati devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 24 dicembre 2024.

Coordinando tutte queste disposizioni, si può affermare che i nuovi limiti operano già per i bilanci relativi all'esercizio 2024: questo significa che si utilizzano anche retroattivamente, con riferimento agli esercizi precedenti al 2024 per la verifica del non superamento che deve avvenire in due esercizi consecutivi.

Per i bilanci 2024 la verifica dovrebbe riguardare gli esercizi 2023 e 2024 con facoltà di redigere quest'ultimo in forma abbreviata: anche questo aspetto, seppure mai confermato ufficialmente, si evince dalla "datata" relazione all'articolo 2435-bis, la quale afferma che per i presupposti di applicazione della norma, la società deve essere rimasta, per il secondo esercizio consecutivo (o nel primo esercizio della sua costituzione), al di sotto (o alla pari) di due dei tre limiti quantitativi relativi a ricavi, attivo e numero dei dipendenti. In caso di inizio di attività, i limiti del primo esercizio che, se non superati, consentono la redazione del bilancio abbreviato non sono ragguagliati ad anno.

Con riferimento alla mancata approvazione del bilancio, il Manuale rammenta che la legge non prevede il deposito del bilancio non approvato (progetto di bilancio) che risulta essere pertanto un deposito "atipico", anche se alcuni uffici del [Registro delle Imprese](#), su espressa indicazione del competente Giudice del Registro, considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo: sono indicate le relative modalità operative con allegazione anche del verbale di assemblea andata deserta e/o deliberativi di mancata approvazione del bilancio. Sono illustrate anche le situazioni relative a «depositi a rettifica» che si verificano nel caso di nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest'ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano, oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.

Il Manuale poi si occupa anche dei depositi dei bilanci relativi agli Enti del Terzo settore.

In tutti i casi, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze Xbrl, per il 2025 è la versione «2018-11-04», scaricabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

